



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
EMILIO IANNELLO	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere relatore

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE

Ud.08/05/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 642/2021 R.G. proposto da:

DRAGO, rappresentato e difeso dall'avvocato

,
domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

CESARE, rappresentato e difeso dagli avvocati

, domiciliazione telematica legale

-controricorrente-



nonché contro

ZURICH INSURANCE PLC, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], allegata alla
comparsa di costituzione del nuovo difensore; domiciliazione telematica
legale

-controricorrente-

nonché contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato
LUCCHETTI DINO ([REDACTED] domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] ADRIANO, [REDACTED] ANTONIO, [REDACTED] EMANUELA

-intimati-

nonché

sul ricorso incidentale proposto da:

LORENZO DEL CARLO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato
D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC69E18D612J), domiciliazione telematica
legale

-controricorrente e ricorrente incidentale-



contro

ZURICH INSURANCE PLC, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]), domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] DRAGO, [REDACTED] MICHELE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
SPA, [REDACTED] CESARE, [REDACTED] EMANUELA, [REDACTED] ADRIANO,
[REDACTED] ANTONIO

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5157/2020
depositata il 21/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/05/2025 dal
Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

Drago [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
n. 5157 del 2020 della Corte di appello di Roma, sulla base di otto motivi,
corredati da memoria, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:

- Adriano [REDACTED] ed Emanuela [REDACTED] avevano introdotto un
giudizio risarcitorio in esito a quello penale originato dalla morte
di loro figlio Antonio, di quattro anni, avvenuta a séguito della
fuoriuscita e caduta di un cancello scorrevole posto all'ingresso di
un immobile di proprietà del deducente e condotto in locazione
dal nonno del minore, dopo che la madre lo aveva aperto con
movimento a scorrimento terminato senza che il fermo di fine
corsa avesse retto all'urto, finendo per investire il bambino;
- il Tribunale penale aveva ritenuto la cooperazione colposa tra il
deducente, per omessa vigilanza sull'installazione dell'impianto,



Michele [redacted] per inidonea installazione, Cesare [redacted] per negligente manutenzione, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero per gli emersi profili di responsabilità di Antonio [redacted] conduttore dell'immobile, per non aver vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori di manutenzione e, comunque, per non aver chiesto al proprietario la sostituzione del cancello con altro idoneo;

- la Corte di appello penale aveva ritenuto la mancanza di prova circa il fatto che il cancello non fosse stato correttamente installato ovvero che la risaldatura di fine corsa non fosse stata eseguita a regola d'arte, assolvendo, per insussistenza del fatto, rispettivamente Michele [redacted] e Cesare [redacted] e ascrivendo invece la responsabilità al deducente per la riscontrata mancanza di manutenzione e vigilanza sull'idoneità d'uso;
- il processo penale svolto a carico di Antonio [redacted] si era concluso con proscioglimento per intervenuta prescrizione;
- la domanda risarcitoria civile era stata svolta, nei confronti del solo deducente, per il ristoro dei danni anche non patrimoniali, biologici e morali, *iure proprio* e *iure hereditatis*;
- il deducente, a sua volta, aveva chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti dovendosi affermare la responsabilità, esclusiva se non concorrente, degli altri soggetti coinvolti, e aveva pertanto chiamato in causa questi ultimi, Antonio [redacted] la Lorenzo Del Carlo s.p.a. quale venditrice del cancello indicato come irrispettoso delle norme sulla sicurezza, Michele [redacted] e Cesare [redacted] e la sua compagnia di assicurazione SAI Assicurazioni s.p.a., affermata responsabile contrattualmente anche oltre il massimale per *mala gestio*;
- [redacted] e [redacted] erano rimasti contumaci, mentre avevano resistito sia la s.p.a. Lorenzo Del Carlo che Antonio [redacted] il quale ultimo aveva chiamato in garanzia la Zurich Assicurazioni



s.a., che si era costituita eccependo l'inoperatività della polizza e l'assenza del presupposto di responsabilità;

- Fondiaria SAI si era costituita deducendo l'inoperatività della polizza e l'inesistenza dei presupposti di responsabilità, da addebitare ai chiamati in causa, e domandando la restituzione dell'importo versato a titolo di provvisionale stabilita dal giudice penale;
- il Tribunale civile aveva escluso la domanda a titolo di danno biologico *iure proprio*, e accolto quella per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale imputandone la responsabilità al deducente, ai sensi dell'art. 2053, cod. civ, e alla società Del Carlo quale fornitrice, disattendendo le altre, ma condannando, altresì, la Fondiaria SAI a tener indenne il deducente stesso nei limiti del massimale;
- la Corte di appello aveva accolto il gravame della s.p.a. Del Carlo ritenendo unico responsabile il proprietario del manufatto di cui il cancello era parte, posto che, come desumibile dalla consulenza espletata in sede penale dal tecnico del Pubblico Ministero, l'incidente doveva ritenersi dipeso non da vizi intrinseci dei componenti forniti, ma da errori di progettazione ed esecuzione dei lavori di competenza dell'acquirente che aveva rinviato a momento successivo, per ragioni economiche, l'installazione di un sistema automatico per una chiusura stabilizzata del cancello stesso;
- aggiungeva la Corte di merito che: la condotta omissiva della messa in sicurezza era logicamente assorbente ogni profilo di causalità del sinistro, dunque anche quella ipotizzabile a carico del nonno, mentre per [redacted] e [redacted] era ostativa l'assoluzione pronunciata in sede penale per insussistenza del fatto imputato loro; la personalizzazione del danno, oltre la soglia prevista per la perdita del rapporto parentale dalle cosiddette tabelle milanesi, era giustificata dalla drammaticità



della vicenda che in modo repentino e imprevedibile aveva portato alla morte del piccolo davanti agli occhi della madre, procurandole con tutta probabilità un violento senso di colpa per essere stata lei ad azionare il cancello nella ragionevole convinzione di un suo regolare funzionamento; la domanda di manleva oltre il massimale era stata generica, senza che potessero rilevare tardive integrazioni della medesima in seconde cure;

ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, la s.p.a. Del Carlo, che ha depositato anche memoria;

hanno resistito con distinti controricorsi Michele [redacted] Cesare [redacted] la Zurich Insurance PLC anche a fronte del gravame incidentale della società Del Carlo, e UnipolSai Assicurazioni s.p.a., la quale ultima ha depositato altresì memoria;

sono rimasti intimati Adriano [redacted] Emanuela [redacted] e Antonio [redacted]

[redacted] ha rinunciato al ricorso nei confronti: della s.p.a. Del Carlo, motivi terzo settimo e ottavo, con relativa accettazione; di Michele [redacted] che ha altresì mutato il proprio difensore, motivi terzo quarto e ottavo, con relativa accettazione; di Cesare [redacted]

la s.p.a. Del Carlo ha rinunciato, con relativa accettazione, al ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale, nei confronti Drago [redacted] con relativa accettazione;

con ordinanza interlocutoria del 16 luglio 2024 è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso principale nei confronti di Antonio [redacted] effettuata dalla parte tempestivamente il 5 settembre 2024, con successivo deposito del giorno 11 settembre 2024;

Antonio [redacted] non ha comunque svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che

con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e



falsa applicazione degli artt. 111, Cost., 163, 115, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato surrogando d'ufficio, inammissibilmente, le carenze della domanda risarcitoria genericamente rivolta ai «danni materiali e non, *iure proprio* e *iure hereditatis*», con valutazioni prognostiche e presuntive inerenti, però, alla fondatezza della stessa pretesa;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella personalizzazione del danno, oltre il limite tabellare ordinario, omettendo di dare effettivamente e ragionevolmente conto delle ragioni di tanto e sulla base dei medesimi indici sulla base dei quali le tabelle risultano formate, senza considerare il modesto carico di offensività imputabile al ricorrente alla luce del contributo commissivo e omissivo degli altri soggetti coinvolti, nonché senza che fosse stato accordato il danno biologico;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2053, 2055, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato per avere imputato un'assorbente responsabilità dell'accaduto al proprietario, quale che fosse il vizio di costruzione, escludendo l'addebitabilità ad ogni altro responsabile, e così omettendo ogni vaglio anche comparativo con le posizioni degli altri soggetti coinvolti, che avevano invece integrato condotte di terzi almeno concorrenti sul piano causale, avendo immesso sul mercato, installato e mantenuto inidoneamente un cancello inidoneo ai fini della necessaria sicurezza, e infine obliterando immotivatamente la posizione del conduttore che del cancello così come dell'edificio aveva fatto e faceva uso, commissionando, come pure accertato e pacifico, la risaldatura manutentiva inidonea senza neppure informare il proprietario;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Cost., 652, cod. proc. pen., 115, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando immotivatamente di considerare che le assoluzioni in sede penale di [redacted] e [redacted]



erano avvenute per assenza di prova delle condotte imputate, sicché non avrebbe potuto obliterarsi la diversa domanda di addebito concorsuale delle responsabilità concorrenti ai richiesti e rilevati fini di regresso ovvero manleva;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Cost., 163, 183, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la domanda di responsabilità dell'assicuratore per *mala gestio*, era stata svolta sin dalla chiamata in causa per non essere intervenuto un pagamento immediato, e poi, nella seguente memoria di precisazione assertiva, anche ai fini degli accessori e delle spese di lite;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1218, 1223, 1375, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di apprezzare, nel merito, la fondatezza della originaria domanda di responsabilità per *mala gestio* dell'assicuratore che, dunque, si era sottratto alla sua obbligazione di mettere correttamente a disposizione il massimale originariamente satisfattivo, limitandosi ad adempiere tardivamente solo alla statuizione di provvisoria pronunciata in sede penale;

con il settimo motivo si prospetta la violazione dell'art. 97, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la comunanza d'interesse e posizione, *parte qua*, tra assicurato e assicuratore, avrebbe dovuto indurre a una statuizione di condanna alle spese solidale, ferma restando la richiesta di manleva contrattuale riguardo alle stesse richiesta nella memoria di precisazione assertiva di prime cure;

con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, legge n. 247 del 2012, 4, comma 5, lettera c), d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando, per la fase di gravame di merito, le spese per la fase istruttoria ovvero di trattazione invece in effetti mancate.

Considerato che



preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio di legittimità tra parte ricorrente principale e parte interponente il ricorso incidentale condizionato, così venuto meno allo scrutinio, per rinuncia e accettazione con esplicita richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra dette parti e con compensazione di quelle tra la s.p.a. Del Carlo e la società Zurich Insurance PLC, attesa la specifica peculiarità della complessiva vicenda sostanziale e processuale evidenziata;

ancora in linea preliminare, deve parimenti dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e controricorrente [REDACTED] per rinuncia e accettazione con esplicita richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

sempre *in limine*, deve dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e Cesare [REDACTED] le spese vanno al riguardo regolate, non risultando accettazione (Cass., 28/05/2020, n. 10140), e compensate per la già rimarcata peculiarità della complessiva vicenda sostanziale e processuale;

rimane dunque da esaminare il residuo ricorso principale perciò riassunto;

il primo motivo è infondato;

la Corte territoriale, evidentemente, non ha integrato la domanda ma l'ha ritenuta esplicativa, unitamente alle circostanze allegate, della tipologia di danni richiesti, accordandoli poi, con giudizio fattuale di merito, in ragione di elementi presuntivi afferenti al rapporto parentale, alla tenera età del bambino, dalla violenta drammaticità della dinamica pacificamente allegata, d'altro canto, sin dall'atto introduttivo;

il secondo motivo, quale formulato, è infondato;

in linea generale, la misura *standard* del risarcimento del danno non patrimoniale, quale prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, quali sono le tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto



peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass., 11/11/2019, n. 28988, e succ. conf., quale, ad esempio, Cass., 4/03/2021, n. 5865);

nella stessa logica è stato affermato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può tipicamente incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., 7/09/2023, n. 26140);

nella fattispecie, fermo restando che si verte in tema di liquidazione pur sempre equitativa, la personalizzazione è stata motivata specificatamente in ragione della violenta drammaticità della morte in uno agli specifici riflessi inerenti al plausibile senso di colpa della madre che aveva azionato l'apertura del cancello affidandosi incolpevolmente al suo regolare funzionamento, assistendo poi con i suoi occhi alla caduta del cancello addosso a suo figlio di quattro anni così ferito a morte, tutto ciò, quindi, riverberandosi sulla componente morale e sulla stessa struttura della perdita quale elaborata dai genitori;

il terzo motivo è fondato per quanto di ragione;

esso è scrutinato, per quanto detto, limitatamente alla posizione di Antonio [REDACTED]

va preliminarmente osservato, sul punto, che la Corte distrettuale ha escluso la responsabilità di altri soggetti e in specie di Antonio Salice nel merito (causale) e non per mancanza di domanda di rivalsa o regresso, dando quindi per dedotto il rapporto interno tra i possibili condebitori solidali, con conseguente giudicato (interno) sul punto, tenuto al contempo conto che il Collegio di seconde cure ha constatato (pag. 3 della sentenza) che la prima posizione difensiva dell'odierno ricorrente era



stata, comunque, nel senso dell'imputazione alternativa di responsabilità;

va inoltre premesso per completezza che, in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, solo la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile, sia ex art. 652 cod. proc. pen. che ex art. 654 dello stesso codice, e solamente nel caso in cui contenga un effettivo, specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata, tipicamente, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. civ., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass., 21/06/2023, n. 17708);

perché operi l'effetto preclusivo deve, cioè, essere stata affermata la positiva prova dell'insussistenza del fatto, e non la negativa carenza di elementi atti a fondare l'affermazione contraria: ciò in coerenza con l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale in termini di accertamento del nesso causale e dell'elemento colposo (cfr. Cass., 18/10/2022, n. 30496);

di qui la possibilità, per il giudice civile, di un accertamento di merito in base ai propri criteri di giudizio, a maggior ragione nel caso, quanto alla posizione di Antonio [REDACTED] di proscioglimento per prescrizione;

posto questo quadro ricostruttivo, non risulta decifrabile sul punto la motivazione, infine apodittica, per cui le carenze strutturali del cancello avrebbero integrato «profili di colpa tali da assorbire su di sé l'intera causalità del sinistro» (pag. 23), affermazione incongrua e immotivata, come dedotto nella terza censura, posto che non è dato comprendere non solo la sovrapposizione tra il profilo soggettivo e quello oggettivo, ma anche perché, pur a fronte dei vizi costruttivi, non avrebbe potuto rilevare, neppure in termini comparativamente concausali, la condotta di gestione diretta del cancello a titolo di locazione tanto da disporre l'intervento manutentivo di cui sopra senza neppure informare il proprietario;

va rammentato che la responsabilità per rovina di edificio ex art.



2053 cod. civ. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 cod. civ., deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della *res* - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile e inevitabile (Cass., 11/12/2023, n. 34401: nella specie, è stata confermata la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati a un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito);

ciò, se per logica spiega la responsabilità dominicale, non esclude, assorbendola aprioristicamente, dunque, la necessità del vaglio di condotte possibilmente concorrenti seppur non sussumibili nei termini di differenti cause interruttive del rapporto eziologico;

il quinto motivo è fondato;

la Corte di appello nega ogni valenza specifica alla domanda di ritardata messa a disposizione del massimale, nonostante l'addebito di mancato intervento solutorio tempestivo fosse stato e risulti allegato sin dalla chiamata in causa, per poi essere esteso agli accessori, rivalutazione e interessi, comprese, infine, le spese, dalla memoria assertiva ex art. 183, cod. proc. civ., secondo quanto correttamente riportato in ricorso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;

altro è la (misura della) fondatezza o meno di tale domanda, altro è l'affermazione di genericità esclusa dal tenore stesso della formulazione;

l'individuazione del contenuto della domanda è attività riservata, al pari di quella interpretativa della medesima, al giudice di merito, salva



deduzione del vizio logico e motivazionale (Cass., 22/09/2023, n. 27181), ma resta sindacabile, come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel caso d'inesatta affermazione di genericità della stessa con declinatoria di scrutinabilità, ridondando in un vizio di nullità processuale, nel caso di difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale, quale tipicamente l'art. 163 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 10/06/2020, n. 11103);

la Corte di appello potrà quindi nel merito escludere che vi sia stato ritardo colpevole negli adempimenti solutori della compagnia di assicurazione, ovvero accertare diversamente e vagliare di conseguenza la portata della correlata manleva patrimoniale;

i residui motivi sono logicamente assorbiti;
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara estinti i giudizi di legittimità quanto ai rapporti tra ricorrente principale e incidentale, tra ricorrente principale e Michele [redacted] e Cesare [redacted] tra ricorrente incidentale e Zurich Insurance PLC, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
- rigetta il primo e secondo motivo di ricorso principale;
- accoglie per quanto di ragione il terzo e il quinto, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 8/05/2025.

Il Presidente

ANTONietta SCRIMA

